

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 279/CGF– RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT'ELIA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FRANCO CARDIA;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 9 C.G.S. - NOTA N. 5924/702PF12- 13/AM/MA DEL 25.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 18.4.2013)

Con atto spedito in data 22.4.2013, la società A.S.D. Progetto Calcio S.Elia chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 85/CDN del 18.4.2013) con la quale, sulla base del deferimento della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della inibizione di mesi 6 a carico del Presidente della predetta Società, sig. Franco Cardia, e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione in corso a carico della medesima Società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte degli atti ufficiali, la società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia faceva pervenire, in data 25.4.2013, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia, sig. Franco Cardia, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di un tesserato della società, odierna ricorrente.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni.

L'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che *“Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis (oggi il*

riferimento è all'art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”.

L'art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente in ordine ai presunti tentativi di contattare il proprio tesserato ai fini di ottenere una rateizzazione del pagamento della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D.; del pari irrilevante è la circostanza che il predetto calciatore dovesse, a sua volta, alla Società ricorrente una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento di un immobile di civile abitazione messo a disposizione del predetto tesserato.

Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l'esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Progetto Calcio Sant'Elia di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. TICINIA ROBECCHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTANESE/TICINIA ROBECCHETTO DEL 7.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso la Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Legano – Comitato Regionale Lombardia - con Com. Uff. n. 42 del 18.4.2013, in esito al ricorso interposto dalla società A.S. Ticinia Robecchetto la quale in relazione alla gara del 7.4.2013 disputata contro la consorella Castanese, chiedeva la vittoria a tavolino per 0-3 in quanto a suo dire, l'avversaria avrebbe schierato tra le sue fila, il calciatore B.C., in posizione irregolare poichè espulso nella gara precedente disputata dalla Castanese il 27.3.2013, respingeva il ricorso omologando il risultato del campo.

Argomentava il primo Giudice *“Rilevato che, dal Com. Uff. n. 41 dell'11.4.2013 il calciatore B.C. risulta non espulso dal campo e quindi la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Com. uff. (art. 17, comma 2 e 11 C.G.S.) il reclamo risulta infondato...”*

Il Club ticinese con motivato ricorso, impugnava la decisione di primo grado ed osservava come il Giudice avrebbe errato nell'applicazione delle norme di riferimento; secondo la tesi dell'appellante, infatti, poichè il calciatore Ballace Cristian risultava esser stato doppiamente ammonito nel corso della gara Castanese/Arconatese del 37.3.2013 - circostanza segnalata dall'Arbitro nel proprio referto - allegato all'appello - e per tale ragione espulso, per effetto dell'applicazione della norma di cui all'art. 45, comma 2, C.G.S., (*“ il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per 1 giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo.... ”*) il B.C. non sarebbe dovuto scendere in campo nella gara contro la Robecchetto Ticinia.

Di qui la richiesta di ottenere la vittoria per 0-3 della gara per l'irregolare posizione del Ballace Cristian.

La Commissione Disciplinare valutato l'appello ed i documenti di causa, rilevava: *“Dal rapporto arbitrale della gara Castanese/Arconatese del 27.3.2013 emerge con tutta chiarezza che il calc. B.C. sia stato espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, con il conseguente obbligo di scontare la giornata di squalifica durante la gara successiva, indipendentemente dalla pubblicazione della squalifica su Com. Uff. Ed infatti la circostanza che la delibera del Giudice*

Sportivo oggi impugnata sia stata pubblicata solo sul Com. Uff. n.42 del 18.4.2013 non rileva ai fini della squalifica per la giornata successiva la gara del 27.3.2013. Di talchè il giocatore Ballace Cristian non sarebbe dovuto essere stato impiegato per la gara del 7.4.2013 per effetto dell'automatismo. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene di dover confermare la delibera del giudice di Prime cure. tanto premesso e ritenuto, rigetta il ricorso e conferma la delibera del G.S....”(Cfr Com. Uff. n. 43 del 24.4.2013)

Successivamente la medesima Commissione Disciplinare in rettifica del precedente Comunicato, (cfr Com. Uff. n. 44 del 2.5.2013) rivisitava la statuizione assunta nei seguenti termini: “ *La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva. L'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che il calciatore Ballace Cristian è stato raggiunto dal secondo provvedimento di ammonizione al termine della gara.*

Chiarita la circostanza per la quale il Ballace non risulta essere stato espulso durante la partita, è pacifico che al caso in esame non si applica l'automatismo previsto dal C.G.S., per il quale un calciatore colpito da un provvedimento di espulsione durante la partita deve scontare la giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva senza quindi attendere la pubblicazione del Com. Uff.. Alla luce di quanto emerso il calciatore Ballace Cristian ha pertanto legittimamente preso parte alla gara del 7.4.2013 in attesa della pubblicazione sul Com. Uff. della sanzione comminata dal G.S. Provinciale – pubblicata in data 18.4.2013. Per tale ragione la decisione del G.S. merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto rigetta il ricorso presentato...”

Successivamente la medesima Commissione Disciplinare in rettifica del precedente Comunicato, (cfr Com. Uff. n. 45 del 9.5.2013), modificata la premessa in fatto “ *La società A.S. Ticinia Robecchetto ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato del campo nella gara contro la Soc. Castanese del 7.4.2013.....”* conferma la motivazione in diritto di cui al Com. Uff. n. 44 citato, rigettando il proposto appello.

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

In proposito la Corte di Giustizia Federale rammenta che - nel sistema della giustizia sportiva - il ricorso per revocazione rappresenta uno strumento eccezionale per rimediare alla scoperta di fatti di rilevanza decisiva, emersi successivamente alla pronuncia della decisione. Nel presente caso, invece, non viene allegato alcun “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a legittimare il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S..

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva.

Essendo pertanto la questione oggetto del presente giudizio già stata esaminata, il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.

Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall'A.S. Ticinia di Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TORTONA V./ASTI DEL 23.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.03.2013)

Con reclamo del 29.3.2013, presentato nei modi e termini di regolamento, la APD Tortona Villalvernia ha impugnato la decisione, pubblicata in data 25.3.2013 con Com. Uff. n. 86, con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Lombardi Matteo, tesserato in favore della stessa, la squalifica per 7 gare effettive a seguito dell'espulsione comminata per avere "colpito con un calcio alle gambe un avversario e alla notifica del provvedimento disciplinare spingeva con la mano destra il petto del Direttore di gara rivolgendogli, nella circostanza, espressioni offensive ed irriguardose".

La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiede la riduzione della squalifica ritenendola eccessiva. Sostiene, altresì, che il proprio calciatore non abbia spinto l'arbitro né rivolto allo stesso frasi offensive ed irriguardose.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato,

Il contenuto del referto, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S., e la pretesa della reclamante di dare una diversa interpretazione ai fatti posti a fondamento della squalifica escludono che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione,

Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità della sanzione inflitta. E sotto questo profilo, la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare certamente in linea con la gravità degli addebiti.

La natura indiscutibilmente violenta commessa ai danni di un avversario, le espressioni irriguardose ed offensive rivolte al Direttore di gara che, nella circostanza veniva spintonato dal Lombardi, non possono che portare all'integrale conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.P.D. Tortona Villalvernia di Tortona (Alessandria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE E L'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 15.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013)

Con atto, spedito in data 16.5.13, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Olginatese/Calcio Lecco, disputatasi in data 15.5.2013, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione della disputa di n. 3 (tre) gare a porte chiuse oltre all'ammenda di €3.000,00.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 17.5.13, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. faceva pervenire, in data 21.5.2013, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l'entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa.

In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente che hanno messo in serio pericolo l'incolumità della terna arbitrale nonché della circostanza dell'esistenza, a carico della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. della recidiva reiterata e specifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA MATERA/MONOSPOLIS DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)

La A.S.D. Matera Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013 relativa alla partita tra Matera e Monopolys del 12.5.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Caputo Massimiliano la squalifica per 3 gare effettive “per essersi avvicinato alla panchina della squadra avversaria profferendo espressioni che provocavano la reazione di uno degli occupanti e generavano la reazione di quest’ultimo risoltasi in reciproci spintoni”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato l’eccessività della sanzione e la insussistenza di riscontri probatori in ordine alla qualificabilità della condotta dell’atleta come provocatoria. In particolare essa ha evidenziato il fatto che nel referto dell’Assistente di gara si fa riferimento ad espressioni usate dal Caputo nei confronti della panchina avversaria, senza che siano state esattamente percepite. Da qui l’affermazione della carenza probatoria degli addebiti contestati al calciatore.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Caputo che, come risulta dal rapporto dell’Assistente, con le sue espressioni evidentemente offensive ha provocato la reazione di un avversario con conseguenti reciproci spintoni. Non vi è pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPANÒ DOMENICO SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/VIBONESE DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)

La U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013 relativa alla partita tra Vibonese e Nuova Cosenza Calcio del 12.5.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Spanò Domenico la squalifica per 3 gare effettive “per avere a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore avversario”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato l’eccessività della sanzione, in quanto si sarebbe trattato di un gesto assolutamente fortuito e non volontario. Essa ha in particolare evidenziato il fatto che tra il referto del Direttore di gara e il deliberato del Giudice Sportivo vi sarebbe stata una discrasia, in quanto nel primo si fa riferimento ad un episodio avvenuto con il gioco in svolgimento ma con il pallone lontano e nel secondo, invece, si afferma che il gioco sarebbe stato fermo.

Il rilievo mosso dalla ricorrente non è tale da incidere sulla decisione in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, in quanto comunque lo stesso ha colpito un avversario con una manata al volto.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Spanò e non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete